





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2º GRADO

Polo Tecnologico "Di Sangro-Minuziano Alberti"

con convitto annesso all'ITAS

Via Vincenzo Alfieri, 1 – 71016 San Severo (Fg) - Italia

e-mail: fgis03700v@istruzione.it – pec: fgis03700v@pec.istruzione.it Web: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it Tel 0882 222860 Fax 0882 240971

C.F./P.IVA 03800890711 - Codice Meccanografico FGIS03700V

IISS "A.Minuziano - Di Sangro Alberti" Prot. 0001579 del 21/03/2020 (Uscita) All'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia drpu@postacert.istruzione.it

All' UST Foggia Ufficio V uspfq@postacert.istruzione.it

Al Sindaco del Comune di San Severo protocollo@pec.comune.san-severo.fq.it

Al Presidente della Provincia di Foggia protocollo@cert.provincia.foggia.it

Al Personale ATA Alla RSU di Istituto All'Albo di Istituto Al sito Web

OGGETTO: Ulteriori disposizioni relative all'organizzazione del lavoro per il personale ATA Funzionamento uffici tramite lavoro agile

VISTI i **DPCM**, attuativi del DL n. 6/2020, che perseguono l'obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione dell'epidemia Covid-19;

VISTE le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;

VISTA la nota MIUR prot. 279 dell'8 marzo 2020, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative";

VISTA la nota MIUR prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Personale ATA. Istruzioni operative" che limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, attraverso le turnazioni, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio;

VISTA la stessa nota MIUR prot. 323 del 10 marzo 2020, laddove per i collaboratori scolastici dispone che "solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.);

VISTO l'art. 1256, c. 2, cc., "Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla";

VISTA la nota MIUR prot. 323 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto "Personale ATA. Istruzioni operative". In particolare dove si dice che "Fermo restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni... È comunque da disporsi l'adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell'attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro";

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione contenente "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165;

CONSIDERATO in particolare che il paragrafo n. 2 della suddetta Direttiva prevede che "Le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili", e che "Le amministrazioni, considerato che - sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3 - la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività";

VISTA la situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative;

CONSTATATA la avvenuta pulizia degli ambienti scolastici nelle settimane precedenti;

VISTA la legge 146/90 art.2, in particolare per la definizione dei servizi minimi essenziali;

VISTA la propria disposizione prot.n.1570 del 18 marzo 2020 con cui si è disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, art. 1 comma 6 che dispone che "fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia anche a livello regionale e locale;

VERIFICATA la necessità di apportare modifiche alla disposizione prot. n. 1570 del 18 marzo 2020 con la quale è stata disposta la riorganizzazione del lavoro del personale ATA;

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza avviate dai docenti di questa istituzione scolastica non richiedono la necessità della presenza fisica del personale amministrativo e tecnico nei locali dell'istituto;

NON RAVVISANDO l'esigenza di autorizzare spostamenti del personale dal proprio domicilio per raggiungere il posto di lavoro con mezzo proprio o con i mezzi pubblici, in deroga alle disposizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020,

VISTO il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 contenente misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza ep1demlologica da COVID-19 (GU n. 70 del 17/03/2020) che al l'art. 87, c. 1, prevede quanto segue: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -201 9, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinarla di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui a/l'artico/o 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81".

VISTA la nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 392 del 18/03/2020 che recita: "Per quanto concerne la gestione dell'attivltà e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art 87, c. 3 del d./. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva' Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico puo "motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge."

VISTA la stessa nota MIUR n. 392 del 18.03.2020 che recita :" Si ricorda, altresì, di limitare al minimo la presenza degli addetti alla cura del patrimonio zootecnico e alle merci deperibili ed eventualmente del personale che il dirigente scolastico dovesse ritenere, in via residuale, funzionale allo svolgimento delle esigenze indifferibili da garantire in presenza."

VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte dall'inizio dell'emergenza e sono assolvibili in modo adeguato a distanza;

VERIFICATO che non vi sono attività indifferibili da rendere in presenza, ovvero che le stesse possono essere rese su appuntamento e in condizioni di sicurezza per il personale che le presta;

VISTO l'art. 25 del D.leg.vo 30/03/2001, n.165 che attribuisce al dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;

SENTITA la RSU

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DETERMINA

Art. 1

Dal 23 marzo al 3 Aprile 2020 gli uffici amministrativi e i servizi tecnici dell'Istituto di Istruzione Superiore "Di Sangro-Minuziano Alberti" funzioneranno in modalità di lavoro agile ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge 81/2017, dal lunedì al sabato, con un impegno orario del DSGA e del personale amministrativo e tecnico corrispondente a 36 ore settimanali articolate nella fascia oraria giornaliera 8,00- 14,00.

Art. 2

Il Dirigente scolastico attuerà modalità di lavoro agile, garantendo la sua costante reperibilità e, laddove necessaria, la presenza per eventuali necessità connesse al funzionamento dell'istituzione scolastica. Assicurerà la piena funzionalità dell'istituzione scolastica a supporto della didattica a distanza e dell'attività amministrativa dell'ufficio coordinata dalla DSGA, con la quale manterrà un contatto costante.

Art. 3

Il personale collaboratore scolastico, la cui attività lavorativa non è oggetto di lavoro agile, ai sensi della nota del Ministero dell'Istruzione 10 marzo 2020, n. 323, resterà a disposizione per le necessità di apertura dei locali scolastici individuate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA, secondo i turni di servizio previsti dalla Disposizione prot.n. 1570 del 18 marzo 2020, nel periodo dal 23 marzo al 3

aprile 2020 e sarà esentato dall'obbligo del servizio solo dopo aver fruito delle ferie pregresse. Il suddetto periodo, in riferimento alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile di cui all'art. 1256, comma 2, cc, è equiparato al servizio effettivo, ai fini giuridici ed economici.

Art. 4

Il ricevimento dell'utenza sarà assicurato in presenza e previo appuntamento, in caso di indifferibili necessità, non risolvibili in modalità di lavoro agile.

Le richieste dell'utenza potranno essere soddisfatte previa comunicazione tramite email, specificando il motivo, le generalità personali e numero telefonico, ai seguenti indirizzi :

Posta elettronica ordinaria PEO: fgis03700v@istruzione.it

Posta elettronica istituzionale PEC: fgis03700v@pec.istruzione.it

Sito Web istituzionale: www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it

Art.5

Il presente atto è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell'Istituto; i numeri telefonici sopra riportati vengono adeguatamente pubblicizzati autonomamente sul sito web dell'Istituto.

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente provvedimento, in funzione dell'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti atti regolativi

Il Dirigente Scolastico f. Wincenzo Campagna